

mini**manuali**

DIRITTO PENALE

(parte generale e speciale)

Per **esami universitari**, **concorsi pubblici**
e **abilitazioni professionali**

- DOTTRINA • GIURISPRUDENZA • ESEMPI
- SINTESI RIEPILOGATIVE • QUESITI DI VERIFICA



software
di esercitazione

V

Edizione

Minimanuale

DIRITTO PENALE (parte generale e speciale)

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito edises.it. Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

Collegati al sito edises.it



• Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata



• Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Minimanuale

DIRITTO PENALE

(parte generale e speciale)



Mini Manuali – Diritto penale (parte generale e speciale) – V edizione
Copyright © 2019, 2017, 2013, 2011, 2009, EDISES s.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2023 2022 2021 2020 2019

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Autori:

Mariano VALENTE, Avvocato dello Stato, già Magistrato ordinario nonché Cultore della materia di diritto privato dell'economia nell'Università Parthenope di Napoli, specializzato in diritto e procedura penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, curatore della rivista "La Gazzetta Forense" edita da "Giapeto Editore".

Progetto grafico e grafica di copertina:  **curvilinee**

Fotocomposizione:  **curvilinee**

Stampato presso: Printsprint s.r.l. – Napoli

Per conto della EdISES – Piazza Dante 89 – Napoli

www.edises.it
info@edises.it

ISBN 978 88 9362 256 1

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi all'indirizzo redazione@edises.it

PREFAZIONE

I volumi della collana MiniManuali espongono in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari, prove di concorso e abilitazioni professionali.

In particolare, presentano la tradizionale trattazione manualistica, illustrano gli aspetti salienti e la disciplina dei diversi istituti e non tralasciano di dare spazio, in appositi box di approfondimento, ai più significativi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Rispetto ai tradizionali Compendi, i MiniManuali sono caratterizzati dalla presenza di ulteriori rubriche e apparati didattici:

- alla fine di ogni capitolo sono riportate **Domande di autovalutazione** per una immediata verifica degli argomenti studiati;
- nel corso della trattazione si è prestata una costante attenzione alla *lettura delle norme giuridiche* al fine di evidenziare lo stretto collegamento tra l'esposizione manualistica e le disposizioni di codici e leggi speciali. A tal fine sono state inserite apposite **mappe normative** che riportano le norme più rilevanti, i cui punti principali e maggiormente complessi sono esplicitati attraverso appositi call out;
- la trattazione è intervallata da domande (**All'esame**), con la relativa risposta, che hanno lo scopo di portare lo studente a familiarizzare con la situazione che gli si presenterà in sede di esame;
- si è fatto un ampio uso di **esempi**, in un continuo passaggio dalla teoria del diritto alla pratica applicazione delle norme giuridiche;
- in appendice al volume sono riportate delle **domande a risposta sintetica**, con il relativo svolgimento, che consentono di familiarizzare con le prove che prevedono questa tipologia d'esame.

Nelle estensioni online sono presenti altri materiali utili per la preparazione. In particolare è possibile consultare delle specifiche **infografiche** ("Percorsi riepilogativi") che riassumono quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

Grazie al **software online**, accessibile gratuitamente dall'area riservata dopo aver completato la procedura di registrazione, è possibile effettuare ulteriori verifiche e esercitarsi nella soluzione di **quesiti riguardanti tutti gli argomenti trattati nel manuale**. I quesiti proposti sono stati *opportunamente miscelati* e con *livelli di difficoltà crescenti* in modo da simulare nel miglior modo possibile una prova d'esame.

INTRODUZIONE ALLA MATERIA

Anche questa quinta edizione del volume mantiene inalterata la propria struttura e il criterio di analisi della materia penale, pur arricchendosi di una specifica sezione dedicata alla *Parte speciale*.

L'opera, come precisato nella premessa editoriale, si prefigge l'obiettivo di rappresentare un supporto rapido, ma al contempo completo ed aggiornato, per lo studio e la ripetizione del diritto penale sostanziale, *Parte generale* e *Parte speciale*.

Particolare attenzione è rivolta, dunque: per la *Parte generale*, alla schematizzazione e alla chiarificazione degli istituti, con l'illustrazione, in maniera sintetica ma chiara, delle diverse teorie esistenti in dottrina e in giurisprudenza e la precisazione di quelle prevalenti; per la *Parte Speciale*, all'esame e all'analisi delle singole figure criminose contenute nel codice penale, che nel corso del tempo hanno costituito il nucleo più stabile dei principali fatti punibili.

Gran parte degli esempi riportati nella trattazione, essenziali ai fini della comprensione degli istituti e delle principali fattispecie criminose esaminate, è tratta da casi giurisprudenziali, con l'indicazione delle relative sentenze.

Alla luce delle ultime riforme normative, sono state evidenziate le seguenti innovazioni.

Per la *Parte generale*, in particolare, si è tenuto conto delle novità normative in materia di contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione (*L. 9-1-2019, n. 3, cosiddetta legge anticorruzione 2019 o spazzacorrotti*), delle modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (*L. 26-4-2019, n. 36*) e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (*D.L. 14-6-2019, n. 53, cosiddetto decreto sicurezza-bis*).

Per la *Parte speciale*, sono state evidenziate le innovazioni che investono le tematiche della sicurezza urbana, dell'immigrazione, del terrorismo e della criminalità organizzata (*D.L. 4-10-2018 n. 113, conv. in L. 1-12-2018, n. 132, cosiddetto decreto sicurezza*), le modifiche alla disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali (*D.Lgs. 10-4-2018 n. 36*), l'introduzione del cosiddetto *DASPO per i corrotti* e l'ampliamento dei poteri dell'agente sotto copertura (*L. 9-1-2019 n. 3*), le modifiche in materia di legittima difesa (*L. 26-4-2019, n. 36*) e la riformulazione dell'art. 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (*L. 21-5-2019, n. 43*).

Con riferimento alle novità giurisprudenziali sono state messe in luce, tra le tante, le pronunce aventi ad oggetto: la disapplicazione non automatica dei principi costituzionali in contrasto con il diritto europeo (*Corte costituzionale, sentenza 10-4-2018, n.*

115); il trattamento sanzionatorio applicabile quando la condotta criminosa sia stata posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e l'evento intervenga in vigenza di una legge più sfavorevole (*Cassazione Penale, Sezioni Unite, 24-9-2018, n. 40986*).

Napoli, giugno 2019

Mariano Valente

Collaboratori:

Si ringraziano per la preziosa collaborazione nelle attività di reperimento materiali, aggiornamento, riscrittura e correzione bozze i dottori:

Francesco Di Sabato e *Francesco Maria Ricciardi*, con particolare riguardo alla *Parte Generale* del manuale e alle recenti modifiche normative;

Corrado Elia e *Elia Scafuri*, con particolare riguardo alla *Parte Speciale* del manuale e ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia.

Napoli, febbraio 2017

Mariano Valente

INDICE

INTRODUZIONE

1.1 • Origine ed evoluzione del diritto penale moderno	3
1.1.1 • <i>Il pensiero illuministico</i>	3
1.1.2 • <i>La c.d. Scuola classica</i>	4
1.1.3 • <i>La cd. Scuola positiva</i>	4
1.1.4 • <i>Il tecnicismo giuridico</i>	4
1.1.5 • <i>Orientamenti attuali</i>	5
1.2 • Funzione e principi del diritto penale	5
1.2.1 • <i>Nozione</i>	5
1.2.2 • <i>Funzione</i>	5
1.2.3 • <i>Teoria costituzionalmente orientata</i>	6
1.2.4 • <i>Principi</i>	6
<i>Principio di materialità</i>	6
<i>Principio di offensività e concezione realistica del reato</i>	6
<i>Principio di soggettività (o colpevolezza)</i>	8
<i>Principio di sussidiarietà</i>	8
<i>Principio di frammentarietà</i>	8
<i>Principio di autonomia</i>	9
1.3 • Il codice Zanardelli, il codice Rocco e la Costituzione Repubblicana	9
1.3.1 • <i>Il codice Zanardelli</i>	9
1.3.2 • <i>Il codice Rocco</i>	9
1.3.3 • <i>La Costituzione Repubblicana</i>	10

PARTE PRIMA LA LEGGE PENALE

CAPITOLO 1 | La funzione di garanzia della legge penale

1.1 • I principi garantistici del diritto penale	13
1.2 • Il principio di legalità	14
1.2.1 • <i>Nozioni introduttive</i>	14
1.2.2 • <i>La riserva di legge</i>	15
<i>Nozione</i>	15
<i>Fondamento</i>	16
<i>Natura giuridica</i>	16
<i>Legge in senso "formale" o "materiale"</i>	17
<i>La legge regionale</i>	17
<i>La riserva di codice</i>	18

Le norme penali in bianco	19
La consuetudine.....	19
La normativa dell'Unione europea	20
Le fonti del diritto penale.....	22
1.2.2 • Il principio di tassatività	22
Nozione.....	22
Fondamento.....	22
Elementi normativi della fattispecie.....	23
1.2.4 • Il principio d'irretroattività della norma penale.....	24
Nozione.....	24
Fondamento.....	25
La retroattività della legge penale più favorevole.....	25
Ambito operativo.....	25
1.2.5 • Il divieto di analogia in materia penale.....	26
Nozione.....	26
Fondamento.....	27
Interpretazione estensiva.....	27
Ambito operativo.....	28

CAPITOLO 2 | L'interpretazione della legge penale

2.1 • Nozione.....	33
2.2 • Tipi di interpretazione.....	33
2.3 • Ulteriori criteri interpretativi.....	35
2.3.1 • Criterio storico	35
2.3.2 • Criterio sistematico	36
2.3.3 • Criterio teleologico (o finalistico).....	36

CAPITOLO 3 | L'efficacia della legge penale

Sezione I - Limiti temporali

3.1 • La successione delle leggi nel tempo	41
3.1.1 • Nozione.	41
3.1.2 • Criteri di accertamento della successione.....	42
3.1.3 • La legge più favorevole	44
3.1.4 • Pena definitiva e successiva pena pecuniaria.....	45
3.2 • Ambito operativo.....	45
3.2.1 • Elementi normativi della fattispecie e norme penali in bianco.....	45
3.2.2 • Leggi temporanee ed eccezionali.....	46
3.2.3 • Leggi penali in materia finanziaria.....	47
3.2.4 • Decreti legge non convertiti o convertiti con emendamenti.....	47
3.2.5 • Leggi incriminatrici dichiarate incostituzionali.....	48
3.3 • Il tempo del commesso reato.....	48

Sezione II - Limiti spaziali

3.4 • I principi.....	51
3.5 • Il principio di territorialità.....	52
3.5.1 • <i>Territorio dello Stato</i>	52
3.5.2 • <i>Il luogo del commesso reato</i>	52
3.5.3 • <i>Problemi interpretativi</i>	53
3.6 • Deroghe al principio di territorialità.....	54
3.6.1 • <i>Principio della difesa</i>	54
<i>Reati commessi all'estero da cittadini o stranieri, puniti incondizionatamente</i>	54
<i>Delitti politici commessi all'estero da cittadini o stranieri, puniti condizionatamente</i>	55
3.6.2 • <i>Principio della personalità</i>	56
3.6.3 • <i>Principio dell'universalità</i>	56

Sezione III - Limiti personali

3.7 • Il principio dell'obbligatorietà della legge penale.....	57
3.7.1 • <i>Nozione</i>	57
3.7.2 • <i>Fondamento</i>	58
3.7.3 • <i>Tipi</i>	58
3.8 • Immunità di diritto pubblico interno.....	58
3.8.1 • <i>Le immunità previste dall'ordinamento</i>	58
3.8.2 • <i>L'immunità parlamentare</i>	59
3.9 • Immunità di diritto internazionale.....	61
3.10 • Natura giuridica delle immunità.....	61

PARTE SECONDA

IL REATO

CAPITOLO 1 | Nozione e struttura del reato

1.1 • Nozione di reato.....	67
1.1.1 • <i>Definizione formale e sostanziale</i>	67
1.1.2 • <i>Illecito penale, illecito civile e illecito amministrativo</i>	68
1.2 • Delitti e contravvenzioni.....	69
1.2.1 • <i>Criterio distintivo</i>	69
1.2.2 • <i>Conseguenze della distinzione</i>	69
1.2.3 • <i>Buona fede nelle contravvenzioni</i>	71
1.3 • Oggetto giuridico del reato.....	71
1.3.1 • <i>Nozione</i>	71
1.3.2 • <i>Oggetto giuridico ed oggetto materiale</i>	72
1.3.3 • <i>Rilevanza pratica dell'individuazione dell'oggetto giuridico</i>	72
1.4 • Il soggetto passivo del reato.....	73

1.4.1 • <i>Nozione</i>	73
1.4.2 • <i>Rilevanza pratica</i>	73
1.5 • <i>Responsabilità delle persone giuridiche in materia penale</i>	74
1.5.1 • <i>Disciplina generale</i>	74
1.5.2 • <i>Natura giuridica</i>	75
1.5.3 • <i>Disciplina della responsabilità amministrativa</i>	76
1.6 • <i>Responsabilità penale dei soggetti all'interno di enti o imprese</i>	76
1.7 • <i>Responsabilità penale per fatti commessi da animali</i>	78
1.8 • <i>Struttura del reato</i>	79
1.8.1 • <i>Concezione bipartita e tripartita</i>	79
1.8.2 • <i>Concezione bipartita</i>	79
1.8.3 • <i>Concezione tripartita</i>	80
1.8.4 • <i>Antigiuridicità materiale</i>	80
1.8.5 • <i>Antigiuridicità speciale</i>	81
1.9 • <i>Classificazione dei tipi di reato</i>	82
1.9.1 • <i>Reati comuni e reati propri</i>	82
1.9.2 • <i>Reati monosoggettivi e reati plurisoggettivi (o a concorso necessario)</i>	82
1.9.3 • <i>Reati di evento e reati di mera condotta</i>	82
1.9.4 • <i>Reati a forma libera e reati a forma vincolata</i>	83
1.9.5 • <i>Reati istantanei e permanenti</i>	83
1.9.6 • <i>Reato permanente e reato omissivo proprio</i>	85
1.9.7 • <i>Reato permanente e concorso di persone nel reato</i>	86
1.9.8 • <i>Reato eventualmente permanente e reato istantaneo ad effetti permanenti</i>	86
1.9.9 • <i>Reati abituali</i>	87
1.9.10 • <i>Reati di danno e di pericolo</i>	88
1.9.11 • <i>Reati di pericolo concreto</i>	89
1.9.12 • <i>Reati di pericolo presunto o astratto</i>	90
1.9.13 • <i>Delitti di attentato</i>	92
1.9.14 • <i>Reati unisussistenti e plurisussistenti</i>	92
1.9.15 • <i>Ulteriori tipi di reato</i>	93

CAPITOLO 2 | Tipicità

Sezione I - La condotta

2.1 • <i>Definizione</i>	97
2.2 • <i>L'azione (reato commissivo)</i>	98
2.3 • <i>L'omissione (reato omissivo)</i>	99
2.3.1 • <i>Nozione</i>	99
2.3.2 • <i>Reati omissivi propri ed impropri</i>	101
2.3.3 • <i>L'art. 40, co. 2, c.p. e l'obbligo di impedire l'evento (posizione di garanzia)</i>	103
<i>Applicazioni</i>	103
<i>Conclusioni</i>	104
<i>Natura giuridica della fattispecie che consegue all'applicazione dell'art. 40, co. 2, c.p.</i>	105

<i>Ambito operativo</i>	105
<i>L'obbligo di impedire l'evento (posizione di garanzia)</i>	106
<i>La c.d. teoria formale</i>	106
<i>La c.d. teoria sostanziale o della posizione di garanzia</i>	109
<i>Fonti</i>	110
<i>Conclusioni</i>	112

Sezione II - L'evento

2.4 • <i>Nozione</i>	114
2.5 • <i>Concezione naturalistica e concezione giuridica</i>	114
2.5.1 • <i>Concezione naturalistica</i>	114
2.5.2 • <i>Concezione giuridica</i>	115

Sezione III - Il nesso causale

2.6 • <i>Premessa</i>	116
2.7 • <i>Teoria condizionalistica</i>	117
2.7.1 • <i>Nozione</i>	117
2.7.2 • <i>Il limite dell'equivalenza degli antecedenti causali e possibili correttivi</i>	117
2.7.3 • <i>Il limite della conoscenza scientifica</i>	118
2.7.4 • <i>Probabilità logico-concreta e probabilità statistico-astratta</i>	119
2.7.5 • <i>Il grado minimo di probabilità, ex art. 40 c.p.</i>	121
2.7.6 • <i>Il concorso di cause (art. 41 c.p.)</i>	121
2.8 • <i>Teoria della causalità adeguata</i>	123
2.9 • <i>Teoria della causalità umana</i>	124
2.10 • <i>Teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento</i>	125
2.11 • <i>Opinione giurisprudenziale</i>	125
2.12 • <i>Reati omissivi impropri e nesso di causalità</i>	126
2.12.1 • <i>Disciplina generale</i>	126
2.12.2 • <i>Differenze tra reati commissivi e reati omissivi</i>	126
2.12.3 • <i>Responsabilità medica</i>	127

CAPITOLO 3 | Antigiuridicità e cause di giustificazione

3.1 • <i>L'antigiuridicità</i>	131
3.2 • <i>Le cause che escludono la pena nel nostro ordinamento</i>	132
3.2.1 • <i>Le cause di giustificazione (o scriminanti)</i>	132
3.2.2 • <i>Le cause d'esclusione della colpevolezza (o scusanti)</i>	133
3.2.3 • <i>Le cause d'esclusione della punibilità in senso stretto (o esimenti)</i>	134
3.2.4 • <i>La non punibilità per particolare tenuità del fatto</i>	134
<i>Nozione</i>	134
<i>Natura</i>	135
3.3 • <i>La disciplina delle cause di giustificazione</i>	137
3.3.1 • <i>Rilevanza obiettiva</i>	137
3.3.2 • <i>La rilevanza del putativo</i>	137
3.3.3 • <i>L'errore colposo</i>	138

3.3.4 • <i>L'eccesso colposo</i>	139
3.4 • Il consenso dell'avente diritto.....	140
3.4.1 • <i>Disciplina codicistica</i>	140
3.4.2 • <i>Natura del consenso</i>	141
3.4.3 • <i>Requisiti del consenso</i>	141
3.4.4 • <i>Oggetto del consenso</i>	141
3.4.5 • <i>Limiti al consenso per l'integrità fisica</i>	142
3.4.6 • <i>Limiti al consenso per i diritti della personalità</i>	144
3.4.7 • <i>Il consenso nell'attività medico-chirurgica</i>	144
3.4.8 • <i>Il consenso dell'avente diritto nei reati colposi</i>	146
3.5 • L'esercizio di un diritto.....	147
3.5.1 • <i>Nozione</i>	147
3.5.2 • <i>Fondamento</i>	148
3.5.3 • <i>Presupposti di operatività</i>	149
3.5.4 • <i>Diritto di cronaca giornalistica</i>	150
3.5.5 • <i>Diritto di critica</i>	150
3.5.6 • <i>Diritto di satira</i>	151
3.5.7 • <i>Diritto di sciopero</i>	151
3.5.8 • <i>Ius corrigendi</i>	152
3.6 • Adempimento di un dovere.....	152
3.6.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	152
3.6.2 • <i>Norme giuridiche</i>	153
3.6.3 • <i>Gli ordini legittimi dell'Autorità</i>	153
<i>Sindacabilità dell'ordine</i>	154
3.7 • Legittima difesa.....	155
3.7.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	154
3.7.2 • <i>Aggressione ("pericolo attuale di una offesa ingiusta")</i>	156
3.7.3 • <i>Reazione ("costretto dalla necessità di difendere")</i>	157
<i>Necessità della reazione</i>	157
<i>La proporzione tra la reazione e l'offesa ingiusta</i>	158
3.7.4 • <i>La legittima difesa nei reati colposi</i>	160
3.7.5 • <i>La riforma della legittima difesa</i>	160
3.8 • Uso legittimo delle armi.....	162
3.8.1 • <i>Nozione</i>	162
3.8.2 • <i>Fondamento</i>	162
3.8.3 • <i>Soggetti beneficiari</i>	163
3.8.4 • <i>Presupposti di operatività</i>	163
3.8.5 • <i>Proporzione, inevitabilità, attualità</i>	164
3.8.6 • <i>Ambito operativo</i>	165
3.9 • Stato di necessità.....	166
3.9.1 • <i>Nozione</i>	166
3.9.2 • <i>Fondamento e natura giuridica</i>	166
3.9.3 • <i>Differenze con la legittima difesa</i>	167
3.9.4 • <i>Caratteri del "pericolo"</i>	168
<i>Attualità ("pericolo attuale")</i>	168

<i>Involontarietà ("pericolo da lui non volontariamente causato")</i>	168
<i>Inevitabilità ("né altrimenti evitabile")</i>	168
<i>Danno grave alla persona ("pericolo attuale di un danno grave alla persona")</i>	169
<i>Proporzione del pericolo al fatto offensivo ("sempre che il fatto sia porzionato al pericolo")</i>	169
<i>Assenza dell'obbligo di esporsi a tale pericolo</i>	170
3.9.5 • <i>Il soccorso di necessità</i>	170
3.9.6 • <i>La coazione morale</i>	170
3.9.7 • <i>Stato di necessità nei reati colposi</i>	171
3.10 • <i>La reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali</i>	171
3.10.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	171
3.10.2 • <i>Natura giuridica</i>	172
3.10.3 • <i>L'arbitrarietà</i>	172
3.10.4 • <i>La reazione difensiva</i>	172
3.11 • <i>Provocazione scriminante</i>	172
3.12 • <i>La prova liberatoria (o exceptio veritatis)</i>	173
3.13 • <i>Scriminanti non codificate</i>	174
3.13.1 • <i>Ammissibilità</i>	174
3.13.2 • <i>Attività medico-chirurgica</i>	175
3.13.3 • <i>La violenza sportiva</i>	176
<i>Prima ipotesi</i>	176
<i>Seconda ipotesi</i>	177
<i>Terza ipotesi</i>	178
3.13.4 • <i>Offendicula</i>	178
3.13.5 • <i>Informazioni commerciali</i>	179

CAPITOLO 4 | Colpevolezza e cause di esclusione della colpevolezza

Sezione I - La colpevolezza

4.1 • Colpevolezza, responsabilità oggettiva e pericolosità sociale.....	183
4.1.1 • <i>Nozione di colpevolezza e fondamento normativo</i>	183
4.1.2 • <i>Colpevolezza e responsabilità oggettiva</i>	184
4.1.3 • <i>Colpevolezza e pericolosità sociale</i>	185
4.2 • <i>Concezioni della colpevolezza</i>	185
4.2.1 • <i>Concezione psicologica</i>	186
4.2.2 • <i>Concezione normativa</i>	186
4.3 • <i>Rapporto tra imputabilità e colpevolezza</i>	187
4.3.1 • <i>Dottrina tradizionale</i>	187
4.3.2 • <i>Dottrina moderna</i>	187

Sezione II - L'imputabilità

4.4 • Nozione e fondamento	188
4.4.1 • <i>Nozione</i>	188
4.4.2 • <i>Fondamento</i>	188
4.5 • Minore età	189
4.6 • Infermità di mente	190
4.6.1 • <i>Nozione</i>	190
4.6.2 • <i>Gravi disturbi della personalità</i>	190
4.6.3 • <i>Gli stati emotivi e passionali</i>	192
4.6.4 • <i>Monomanie</i>	192
4.6.5 • <i>Vizio parziale di mente (art. 89 c.p.)</i>	193
4.7 • Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti	194
4.7.1 • <i>Ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore</i>	194
4.7.2 • <i>Ubriachezza volontaria o colposa (art. 92, co. 1, c.p.)</i>	194
4.7.3 • <i>Ubriachezza preordinata</i>	196
4.7.4 • <i>Ubriachezza abituale (o abituale intossicazione per l'assunzione di stupefacenti)</i>	196
4.7.5 • <i>Cronica intossicazione di alcool e di stupefacenti</i>	197
4.8 • Sordomutismo	197
4.9 • Actio libera in causa	198
4.9.1 • <i>Nozione</i>	198
4.9.2 • <i>Fondamento e natura della punibilità</i>	198
4.9.3 • <i>Actio libera in causa</i> e cause di giustificazione	201

Sezione III - Il dolo

4.10 • Nozione e funzione	202
4.10.1 • <i>Nozione</i>	202
4.10.2 • <i>Funzione</i>	203
4.11 • Elemento volitivo ed elemento conoscitivo del dolo	204
4.11.1 • <i>La volontà</i>	204
4.11.2 • <i>La "rappresentazione"</i>	205
4.11.3 • <i>Intensità del dolo</i>	205
4.12 • Oggetto del dolo	206
4.12.1 • <i>Elementi rientranti nell'oggetto del dolo</i>	206
4.12.2 • <i>Elementi esclusi dall'oggetto del dolo</i>	209
4.13 • Forme del dolo	209
4.13.1 • <i>Dolo intenzionale (o diretto di primo grado)</i>	209
4.13.2 • <i>Dolo diretto (o diretto di secondo grado)</i>	209
4.13.3 • <i>Dolo eventuale (o indiretto)</i>	210
4.13.4 • <i>Dolo alternativo</i>	212
4.13.5 • <i>Dolo generico</i>	213
4.13.6 • <i>Dolo specifico</i>	213
4.13.7 • <i>Dolo c.d. "generale"</i>	215
4.14 • Accertamento del dolo	216
4.14.1 • <i>L'oggetto</i>	216

4.14.2 • <i>I criteri</i>	216
4.15 • Il dolo nel reato omissivo	216
4.15.1 • <i>Disciplina generale</i>	216
4.15.2 • <i>Reati omissivi impropri</i>	217
4.15.3 • <i>Reati omissivi propri</i>	217

Sezione IV - La colpa

4.16 • Nozione e funzione	218
4.16.1 • <i>Nozione</i>	218
4.16.2 • <i>Colpa cosciente e colpa incosciente</i>	219
4.17 • Le regole di condotta (cosiddette regole precauzionali o cautelari)	220
4.17.1 • <i>Regole a fonte sociale e a fonte giuridica</i>	220
4.17.2 • <i>Regole a fonte sociale (colpa c.d. generica)</i>	221
<i>La colpa professionale nell'attività medica</i>	221
4.17.3 • <i>Regole a fonte giuridica (colpa c.d. specifica)</i>	226
4.18 • <i>Accertamento e determinazione della colpa</i>	227
4.18.1 • <i>Misura oggettiva</i>	227
4.18.2 • <i>Misura soggettiva (colpevolezza)</i>	228
4.18.3 • <i>Nesso causale</i>	229
4.18.4 • <i>Il grado della colpa</i>	229
4.19 • I limiti al dovere di diligenza	230
4.19.1 • <i>Attività pericolosa socialmente utile (c.d. rischio consentito)</i>	230
4.19.2 • <i>Principio dell'affidamento sulla condotta del terzo non colposa</i>	231

Sezione V - La responsabilità oggettiva

4.20 • Generalità	233
4.20.1 • <i>Nozione</i>	233
4.20.2 • <i>Fondamento</i>	234
4.20.3 • <i>Ammissibilità nel nostro ordinamento</i>	234
4.21 • La preterintenzione	236
4.21.1 • <i>Nozione</i>	236
4.21.2 • <i>Natura giuridica</i>	236
4.22 • I reati commessi a mezzo stampa	238
4.22.1 • <i>Nozione</i>	238
4.22.2 • <i>Natura soggettiva della responsabilità</i>	239
4.22.3 • <i>Il dovere di controllo</i>	240
4.22.4 • <i>Natura oggettiva della responsabilità</i>	240
4.23 • I reati aggravati dall'evento	241
4.23.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	241
4.23.2 • <i>La natura giuridica degli eventi aggravatori</i>	242
4.23.3 • <i>L'imputazione psicologica degli eventi aggravatori</i>	242
4.24 • Ulteriori ipotesi	242
4.24.1 • <i>Aberratio ictus (art. 82 c.p.)</i>	242
4.24.2 • <i>Aberratio delicti (art. 83 c.p.)</i>	243

4.24.3 • Responsabilità del partecipe per reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.).....	243
4.24.4 • Responsabilità dell'extraneus per il reato commesso dall'intraneus (art. 117 c.p.)..	244
4.24.5 • Condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.).....	245

Sezione VI - Le cause di esclusione della colpevolezza

4.25 • Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti)	246
4.25.1 • Nozione e fondamento	246
4.25.2 • Rapporti con le scriminanti e le esimenti.....	246
4.25.3 • La c.d. inesigibilità.....	247
4.26 • La disciplina dell'errore	247
4.27 • Errore di fatto	248
4.27.1 • Nozione e fondamento.....	248
4.27.2 • Irrilevanza dell'errore di fatto.....	249
4.27.3 • Punibilità per un diverso reato.....	250
4.27.4 • Errore sugli "elementi degradanti il titolo del reato" (o errore sugli "elementi specializzanti della fattispecie").....	251
4.28 • Errore di diritto	252
4.28.1 • Errore su norma penale.....	252
4.28.2 • Errore su norma extrapenale.....	253
4.28.3 • "Legge diversa dalla legge penale".....	253
4.28.4 • Errore di fatto conseguente ad errore di diritto	253
4.29 • Errore determinato dall'altrui inganno	256
4.29.1 • Nozione.....	256
4.29.2 • Idoneità del raggiri.....	257
4.30 • Reato putativo.....	258
4.31 • Reato aberrante.....	258
4.31.1 • Aberratio ictus	258
Aberratio ictus monolesiva.....	258
Il concetto di "offesa".....	259
Rapporti col principio di colpevolezza	259
Aberratio ictus bioffensiva.....	259
Rapporti col principio di colpevolezza	260
Aberratio ictus plurioffensiva.....	260
4.31.2 • Aberratio delicti.....	261
Nozione.....	261
Rapporti col principio di colpevolezza	262
Aberratio delicti con pluralità di eventi.....	262
Aberratio delicti e art. 586 c.p.	263
4.32 • Altre cause di esclusione della colpevolezza	264
4.32.1 • Incoscienza indipendente dalla volontà.....	264
4.32.2 • Caso fortuito (art. 45 c.p.).....	264
4.32.3 • Forza maggiore (art. 45 c.p.).....	265
4.32.4 • Costringimento fisico (art. 46 c.p.).....	265
4.32.5 • Stato di necessità (art. 54 c.p.).....	266
4.32.6 • Costringimento psichico (o coazione morale).....	266

4.32.7 • <i>L'ordine criminoso insindacabile della Pubblica Autorità (art. 51, co. 4, c.p.)</i>	267
4.32.8 • <i>L'ignoranza (o errore) inevitabile della legge penale</i>	267
4.33 • <i>Cause di esclusione della colpevolezza nei reati omissivi</i>	267

PARTE TERZA

LE FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

CAPITOLO 1 | Le circostanze del reato

1.1 • Le circostanze	275
1.1.1 • <i>Nozione</i>	275
1.1.2 • <i>Fondamento</i>	276
1.1.3 • <i>Tipologia</i>	276
1.2 • Criteri d'identificazione delle circostanze	278
1.2.1 • <i>Criteri applicabili</i>	278
1.2.2 • <i>Conseguenze dell'inquadramento</i>	280
1.3 • Circostanze aggravanti comuni.....	281
1.4 • Circostanze attenuanti comuni.....	285
1.5 • Circostanze attenuanti generiche	288
1.5.1 • <i>Nozione</i>	288
1.5.2 • <i>Natura</i>	289
1.5.3 • <i>Ambito operativo</i>	289
1.6 • La recidiva.....	290
1.6.1 • <i>Nozione</i>	290
1.6.2 • <i>Fondamento</i>	290
1.6.3 • <i>Natura giuridica</i>	291
1.6.4 • <i>Forme della recidiva</i>	291
1.6.5 • <i>Facoltatività ed obbligatorietà dell'aumento di pena</i>	292
1.7 • Criteri di imputazione delle circostanze.....	293
1.7.1 • <i>Circostanze attenuanti</i>	293
1.7.2 • <i>Circostanze aggravanti</i>	293
1.7.3 • <i>Errore sulla persona dell'offeso (art. 60 c.p.)</i>	294
1.8 • Applicazione e concorso di circostanze	294
1.8.1 • <i>Applicazione</i>	294
1.8.2 • <i>Concorso di circostanze</i>	295
<i>Concorso omogeneo</i>	295
<i>Concorso eterogeneo</i>	295
1.8.3 • <i>I criteri del giudizio di bilanciamento</i>	296

CAPITOLO 2 | Il tentativo

2.1 • La consumazione del reato	299
2.1.1 • <i>Nozione</i>	299
2.1.2 • <i>Rilevanza della consumazione</i>	300



2.2 • Il delitto tentato.....	300
2.2.1 • <i>Nozione</i>	300
2.2.2 • <i>Atti meramente preparatori</i>	301
2.2.3 • <i>Fondamento</i>	302
2.2.4 • <i>Natura giuridica</i>	302
2.2.5 • <i>Operatività degli effetti della consumazione</i>	302
2.2.6 • <i>L'inizio del tentativo</i>	303
2.3 • "Idoneità" degli atti.....	304
2.3.1 • <i>Parametri di accertamento</i>	304
2.3.2 • <i>Grado dell'idoneità</i>	304
2.4 • "Univocità" degli atti.....	305
2.5 • Tentativo e dolo.....	307
2.5.1 • <i>Tentativo e dolo eventuale</i>	307
2.5.2 • <i>Tentativo e dolo alternativo</i>	308
2.6 • Tentativo e reato omissivo.....	309
2.6.1 • <i>Reati omissivi impropri</i>	309
2.6.2 • <i>Reati omissivi propri</i>	309
2.7 • Configurabilità del tentativo nelle varie figure delittuose.....	310
2.8 • Tentativo e circostanze.....	312
2.9 • Desistenza volontaria.....	314
2.9.1 • <i>Nozione</i>	314
2.9.2 • <i>La "volontarietà"</i>	314
2.9.3 • <i>Fondamento</i>	315
2.9.4 • <i>Natura giuridica</i>	316
2.9.5 • <i>Ambito operativo</i>	316
2.9.6 • <i>Concorso di persone nel reato</i>	316
2.10 • Recesso attivo.....	317
2.10.1 • <i>Nozione</i>	317
2.10.2 • <i>Fondamento</i>	318
2.10.3 • <i>Natura giuridica, ambito operativo e volontarietà</i>	318
2.10.4 • <i>Concorso di persone nel reato</i>	319
2.11 • Reato impossibile.....	319
2.11.1 • <i>Nozione</i>	319
2.11.2 • <i>Natura giuridica</i>	320
2.11.3 • <i>Reato impossibile ed agente provocatore</i>	323

CAPITOLO 3 | Il concorso di persone nel reato

3.1 • Premessa.....	327
3.2 • Concorso necessario.....	328
3.3 • Dal modello differenziato al modello unitario.....	329
3.3.1 • <i>Modello differenziato</i>	329
3.3.2 • <i>Modello unitario</i>	329
3.4 • Fondamento della punibilità del concorrente in caso di condotte atipiche.....	330
3.5 • Natura giuridica del fatto commesso.....	331
3.6 • Struttura del concorso criminoso.....	331

3.6.1 • <i>Pluralità di agenti</i>	331
3.6.2 • <i>Realizzazione di un reato</i>	331
3.6.3 • <i>Contributo di ciascun concorrente: concorso morale e materiale</i>	332
<i>Concorso morale</i>	332
<i>Concorso materiale</i>	332
<i>Autore e complice</i>	333
<i>Contributo causale minimo</i>	333
<i>Contributo minimo nel concorso morale</i>	335
<i>Divergenza tra istigazione (o determinazione) ed esecuzione</i>	336
3.6.4 • <i>Elemento soggettivo: concorso doloso</i>	337
<i>Oggetto del dolo</i>	337
<i>Dolo specifico</i>	338
<i>Concorso doloso nel delitto colposo</i>	338
<i>Concorso colposo nel delitto doloso</i>	338
3.6.5 • <i>Elemento soggettivo: concorso colposo</i>	340
<i>Nozione</i>	340
<i>Trattamento sanzionatorio</i>	341
<i>Cooperazione colposa e concorso di cause indipendenti</i>	341
3.7 • <i>L'agente provocatore</i>	342
3.7.1 • <i>Nozione</i>	342
3.7.2 • <i>Inquadramento giuridico</i>	342
3.7.3 • <i>Condotta atipica</i>	343
3.7.4 • <i>Reato impossibile</i>	344
3.7.5 • <i>Reati a concorso necessario</i>	345
3.8 • <i>Il concorso nelle contravvenzioni</i>	345
3.9 • <i>Concorso di persone e circostanze</i>	346
3.9.1 • <i>Circostanze aggravanti</i>	346
3.9.2 • <i>Circostanze attenuanti</i>	347
3.9.3 • <i>Comunicabilità delle circostanze (art. 118 c.p.)</i>	348
3.10 • <i>Comunicabilità delle cause di esclusione della pena (art. 119 c.p.)</i>	348
3.11 • <i>La responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto</i>	349
3.11.1 • <i>Nozione</i>	349
3.11.2 • <i>Natura giuridica</i>	349
3.11.3 • <i>La "prevedibilità" del diverso reato</i>	350
3.12 • <i>Concorso nel reato proprio</i>	351
3.12.1 • <i>Ipotesi di concorso dell'extraneus</i>	351
3.12.2 • <i>Concorso dell'extraneus nel reato proprio esclusivo</i>	351
3.12.3 • <i>Concorso dell'extraneus nel reato proprio non esclusivo</i>	352
3.13 • <i>Concorso eventuale e reati associativi</i>	354
3.13.1 • <i>Distinzione tra associazione e concorso di persone</i>	354
3.13.2 • <i>Configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo</i>	355
3.14 • <i>Concorso di persone e reato omissivo</i>	356
3.14.1 • <i>Concorso mediante omissione nel reato omissivo</i>	356
3.14.2 • <i>Concorso mediante azione nel reato omissivo</i>	357
3.14.3 • <i>Concorso mediante omissione nel reato commissivo</i>	357

CAPITOLO 4 | Il concorso di reati

4.1 • Premessa.....	361
4.2 • Unità e pluralità di azione.....	362
4.2.1 • <i>Distinzioni</i>	362
4.2.2 • <i>Reati colposi e reati omissivi</i>	363
4.3 • Concorso materiale.....	364
4.3.1 • <i>Nozione</i>	364
4.3.2 • <i>Regime sanzionatorio</i>	364
4.3.3 • <i>Natura giuridica</i>	365
4.4 • Concorso formale.....	365
4.4.1 • <i>Nozione</i>	365
4.4.2 • <i>Regime sanzionatorio</i>	365
4.4.3 • <i>“Violazione più grave”</i>	366
4.4.4 • <i>Unicità e pluralità dei reati</i>	367
4.5 • Reato continuato.....	367
4.5.1 • <i>Nozione</i>	367
4.5.2 • <i>Fondamento e ambito operativo</i>	368
4.5.3 • <i>Elementi costitutivi</i>	368
<i>Pluralità di azioni od omissioni</i>	368
<i>Pluralità delle disposizioni di legge violate</i>	369
<i>Medesimo disegno criminoso</i>	369
4.5.4 • <i>Regime sanzionatorio</i>	371
4.5.5 • <i>Continuazione tra delitti e contravvenzioni</i>	371
4.5.6 • <i>Cumulo giuridico e pene eterogenee</i>	371
4.5.7 • <i>Natura giuridica</i>	373
4.5.8 • <i>Reato continuato e recidiva</i>	374
4.5.9 • <i>Reato continuato e circostanze</i>	374
4.5.10 • <i>Reato continuato e aggravante del nesso teleologico</i>	374
4.5.11 • <i>Reato continuato ed associazione per delinquere</i>	375

CAPITOLO 5 | Il concorso apparente di norme

5.1 • Nozione.....	379
5.2 • Fondamento.....	379
5.3 • Criteri d'individuazione.....	380
5.3.1 • <i>Specialità</i>	380
<i>Nozione e fondamento normativo</i>	380
<i>La legge speciale</i>	381
<i>La stessa materia</i>	381
5.3.2 • <i>Sussidiarietà</i>	383
<i>Nozione e norma prevalente</i>	383
<i>Fondamento normativo</i>	384
5.3.3 • <i>Assorbimento (o consunzione)</i>	384
<i>Nozione</i>	384
<i>Norma prevalente</i>	385

<i>Fondamento normativo</i>	385
<i>Riepilogo</i>	386
5.4 • Reato complesso.....	387
5.4.1 • <i>Fondamento e natura giuridica</i>	387
5.4.2 • <i>Norme</i>	387

PARTE QUARTA LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL REATO

CAPITOLO 1 | La pena

1.1 • Premessa.....	393
1.2 • Funzioni della pena.....	393
1.2.1 • <i>Retribuzione</i>	393
1.2.2 • <i>Prevenzione generale</i>	394
1.2.3 • <i>Prevenzione speciale</i>	395
1.3 • Caratteri della pena.....	395
1.4 • Classificazione delle pene.....	396
1.4.1 • <i>Pene principali</i>	396
1.4.2 • <i>Pene accessorie</i>	396
1.4.3 • <i>Pene per i reati di competenza del giudice di pace</i>	399
1.5 • Misure alternative alla detenzione.....	400
1.5.1 • <i>Nozione</i>	400
1.5.2 • <i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	401
1.5.3 • <i>Affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti</i>	401
1.5.4 • <i>Detenzione domiciliare</i>	402
1.5.5 • <i>Detenzione domiciliare speciale</i>	403
1.5.6 • <i>Semilibertà</i>	404
1.5.7 • <i>Liberazione anticipata</i>	405
1.5.8 • <i>Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi</i>	406
1.6 • Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.....	407
1.6.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	407
1.6.2 • <i>Semidetenzione</i>	407
1.6.3 • <i>Libertà controllata</i>	407
1.6.4 • <i>Pena pecuniaria</i>	408
1.6.5 • <i>Condizioni di operatività</i>	408
1.6.6 • <i>Applicazione</i>	409
1.6.7 • <i>Effetti delle pene sostitutive</i>	409
1.6.8 • <i>Sospensione e conversione</i>	409
1.6.9 • <i>Revoca</i>	410
1.7 • Determinazione della pena.....	410
1.7.1 • <i>La commisurazione della pena</i>	410



1.7.2 • <i>La gravità del reato e la capacità a delinquere (art. 133 c.p.)</i>	411
1.7.3 • <i>Le condizioni economiche (artt. 133bis e 133ter c.p.)</i>	412
1.7.4 • <i>Conversione delle pene pecuniarie</i>	413

CAPITOLO 2 | La punibilità

2.1 • <i>Nozione, natura giuridica e condizioni di operatività</i>	417
2.1.1 • <i>Nozione</i>	417
2.1.2 • <i>Natura giuridica</i>	418
2.1.3 • <i>Condizioni di operatività</i>	418
2.2 • <i>Condizioni obiettive di punibilità</i>	418
2.2.1 • <i>Nozione</i>	418
2.2.2 • <i>Condizioni intrinseche ed estrinseche</i>	419
2.2.3 • <i>Fondamento</i>	419
2.2.4 • <i>Natura giuridica</i>	420
2.2.5 • <i>Condizioni obiettive ed elemento soggettivo del reato</i>	420
2.2.6 • <i>Condizioni obiettive ed elemento oggettivo del reato</i>	421
2.2.7 • <i>Criteri d'individuazione</i>	422
<i>Criterio grammaticale</i>	422
<i>Criterio sostanziale</i>	422
2.3 • <i>Le cause di estinzione della punibilità</i>	423
2.3.1 • <i>Criteri distintivi</i>	423
2.3.2 • <i>Regole comuni</i>	424
2.3.3 • <i>Natura giuridica</i>	424
2.4 • <i>Le cause di estinzione del reato</i>	424
2.4.1 • <i>Morte del reo</i>	425
2.4.2 • <i>Amnistia</i>	425
2.4.3 • <i>Prescrizione del reato</i>	426
<i>Nozione e fondamento</i>	426
<i>Tempo necessario per la prescrizione</i>	426
<i>Limiti alla prescrizione e decorrenza del termine</i>	427
<i>Sospensione della prescrizione</i>	427
<i>Interruzione del corso della prescrizione</i>	428
<i>La nuova riforma della prescrizione</i>	429
2.4.4 • <i>Oblazione nelle contravvenzioni</i>	429
<i>Finalità dell'istituto</i>	429
<i>Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda</i>	430
<i>Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative</i>	430
2.4.5 • <i>Le condotte riparatorie</i>	430
2.4.6 • <i>Sospensione condizionale della pena</i>	431
<i>Nozione e fondamento</i>	431
<i>Condizioni di operatività</i>	431
<i>Obblighi del condannato a pena sospesa</i>	432
<i>Effetti della sospensione della pena</i>	433
<i>Revoca della sospensione</i>	433
<i>Sospensione c.d. breve</i>	434

<i>Applicabilità della sospensione condizionale della pena in caso di indulto</i>	434
2.4.7 • <i>Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto</i>	434
2.4.8 • <i>Esito positivo dell'affidamento in prova del minore</i>	435
2.4.9 • <i>Esito positivo della messa alla prova</i>	435
2.5 • <i>Le cause di estinzione della pena</i>	435
2.5.1 • <i>Morte del reo dopo la condanna</i>	436
2.5.2 • <i>Amnistia impropria</i>	436
2.5.3 • <i>Prescrizione della pena</i>	436
2.5.4 • <i>Indulto</i>	437
2.5.5 • <i>Grazia</i>	438
2.5.6 • <i>Liberazione condizionale</i>	438
2.5.7 • <i>Riabilitazione</i>	439
2.5.8 • <i>Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale</i>	439

CAPITOLO 3 | Le misure di sicurezza

3.1 • <i>Disciplina generale</i>	443
3.1.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	443
3.1.2 • <i>Ambito operativo</i>	444
3.1.3 • <i>Tipologie</i>	444
3.1.4 • <i>Natura giuridica</i>	444
3.1.5 • <i>Disciplina</i>	445
3.1.6 • <i>Presupposti di operatività</i>	446
3.2 • <i>Pericolosità sociale "specificata"</i>	447
3.2.1 • <i>Delinquente abituale</i>	447
3.2.2 • <i>Delinquente professionale</i>	448
3.2.3 • <i>Delinquente per tendenza</i>	448
3.2.4 • <i>Effetti</i>	448
3.3 • <i>Misure di sicurezza detentive</i>	448
3.3.1 • <i>Colonia agricola e casa di lavoro</i>	448
3.3.2 • <i>Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)</i>	449
<i>Casa di cura, OPG e REMS</i>	449
<i>Casa di cura e di custodia</i>	449
<i>Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG)</i>	450
3.3.3 • <i>Riformatorio giudiziario</i>	450
3.4 • <i>Misure di sicurezza non detentive</i>	450
3.4.1 • <i>Libertà vigilata</i>	450
3.4.2 • <i>Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province</i>	451
3.4.3 • <i>Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche</i>	451
3.4.4 • <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i>	451
3.5 • <i>Misure di sicurezza patrimoniali: la cauzione di buona condotta</i>	452
3.6 • <i>Misure di sicurezza patrimoniali: la confisca</i>	452
3.6.1 • <i>Nozione</i>	452
3.6.2 • <i>Fondamento</i>	453
3.6.3 • <i>Natura giuridica</i>	453
3.6.4 • <i>Estinzione di diritto di pesi ed oneri sui beni confiscati</i>	454

3.6.5 • <i>Confisca facoltativa e confisca obbligatoria</i>	455
3.6.6 • <i>La confisca di valori ingiustificati</i>	455
3.6.7 • <i>Confisca per equivalente (o “di valore”)</i>	458
3.6.8 • <i>La confisca obbligatoria per gli illeciti penali tributari</i>	459
3.6.9 • <i>La confisca in materia urbanistica</i>	460

CAPITOLO 4 | Le misure di prevenzione

4.1 • <i>Disciplina generale</i>	463
4.1.1 • <i>Nozione e fondamento</i>	463
4.1.2 • <i>Natura giuridica</i>	463
4.1.3 • <i>Legittimità costituzionale</i>	464
4.2 • <i>Le misure di prevenzione personali</i>	464
4.3 • <i>Le misure di prevenzione personali</i>	467
4.3.1 • <i>Disciplina legislativa</i>	467
4.3.2 • <i>Le misure applicabili</i>	467
4.3.3 • <i>La legislazione antiterrorismo e il traffico di stupefacenti</i>	471
4.3.4 • <i>Manifestazione sportiva</i>	471
4.3.5 • <i>Il divieto di accesso in particolari luoghi pubblici o aperti al pubblico</i>	472

CAPITOLO 5 | Le conseguenze civili del reato

5.1 • <i>Premessa</i>	477
5.2 • <i>Le sanzioni civili</i>	478
5.2.1 • <i>Le restituzioni</i>	478
5.2.2 • <i>L'obbligo del risarcimento del danno</i>	478
5.2.3 • <i>L'obbligo del rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del condannato</i>	479
5.2.4 • <i>L'obbligazione civile per le multe e le ammende</i>	479
5.3 • <i>Le garanzie per le obbligazioni civili</i>	480
5.3.1 • <i>Il sequestro conservativo penale</i>	480
5.3.2 • <i>L'azione revocatoria penale</i>	480
5.3.3 • <i>Il prelievo sulla remunerazione per il lavoro prestato dai condannati</i>	481

PARTE QUINTA PARTE SPECIALE

• <i>Premessa</i>	487
-------------------------	-----

CAPITOLO 1 | Delitti contro la personalità dello Stato (articoli 241-313 c.p.)

1.1 • <i>Nozioni generali</i>	489
1.2 • <i>Delitti di attentato</i>	491
1.2.1 • <i>Nozioni introduttive</i>	491
1.2.2 • <i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</i>	492
1.2.3 • <i>Delitti con finalità di terrorismo e recenti innovazioni in materia</i>	495

1.2.4 • Rilevanza circostanziale della finalità terroristica.....	504
1.3 • Delitti di associazione politica	506
1.4 • Le fattispecie aventi ad oggetto la violazione del segreto di Stato	515

CAPITOLO 2 | Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli 314-360 c.p.)

2.1 • Evoluzione della disciplina legislativa	517
2.1.1 • <i>Le disposizioni codicistiche e le successive modifiche legislative</i>	517
2.1.2 • <i>La legge anticorruzione 2019 (L. 3/2019)</i>	519
2.2 • Nozioni generali e condotte rilevanti.....	520
2.3 • I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-335-bis c.p.)	525
2.4 • Le fattispecie delittuose della corruzione.....	535
2.4 • Le principali figure dei delitti dei privati contro la P.A.	549

CAPITOLO 3 | Delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli 361-401 c.p.)

3.1 • Nozioni introduttive.....	561
3.2 • I correttivi operati dalla legge n. 237/2012	562
3.3 • Le principali fattispecie delittuose contro l'amministrazione della giustizia	564
3.4 • Figure circostanziali di applicazione comune (articoli 383-bis e 384-ter).....	579

CAPITOLO 4 | Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (articoli 402-413 c.p.)

4.1 • Nozioni generali	583
4.2 • Dei delitti contro le confessioni religiose (artt. 403-406 c.p.)	585
4.3 • Dei delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.)	586

CAPITOLO 5 | Delitti contro l'ordine pubblico (articoli 414-421 c.p.)

5.1 • Nozioni generali	591
5.2 • Le associazioni per delinquere (artt. 416, 416-bis, 417, 418).....	592
5.3 • L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.....	599

CAPITOLO 6 | Delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422-452 c.p.)

6.1 • Nozioni generali.....	601
6.2 • Il reato di pericolo e i suoi modelli	602

CAPITOLO 7 | Delitti contro l'ambiente (articoli da 452-bis a 452-quaterdecies c.p.)

7.1 • Nozioni generali.....	605
7.2 • Le principali figure criminose.....	605
7.3 • Disposizioni comuni alle norme del Capo VI-bis	611

CAPITOLO 8 | Delitti contro la fede pubblica (articoli 453-498 c.p.)

8.1 • Nozioni generali.....	615
8.2 • La rilevanza penale delle falsità.....	617
8.2.1 • <i>Le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Capo I)</i>	617
8.2.2 • <i>Le falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (Capo II)</i>	618
8.2.3 • <i>Le falsità in atti (Capo III)</i>	619
8.2.4 • <i>Le falsità personali (Capo IV)</i>	621

CAPITOLO 9 | Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (articoli 499-518 c.p.)

9.1 • Nozioni generali.....	623
9.2 • I delitti di sciopero e serrata.....	624
9.2.1 • <i>La disciplina codicistica</i>	624
9.2.2 • <i>Lo sciopero</i>	624
9.2.3 • <i>La serrata</i>	626
9.2.4 • <i>Approfondimento</i>	626
9.3 • La tutela codicistica della proprietà industriale.....	627

CAPITOLO 10 | Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (articoli 519-544 c.p.)

10.1 • Nozioni generali.....	629
10.2 • Principali figure delittuose.....	630

CAPITOLO 11 | Delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies c.p.)

11.1 • Nozioni generali.....	633
11.2 • Le principali figure criminose.....	633
11.3 • Confisca e pene accessorie (art. 544-sexies c.p.).....	638

CAPITOLO 12 | Delitti contro la famiglia (articoli da 556 a 574-ter c.p.)

12.1 • Nozioni generali.....	641
12.2 • I rapporti di famiglia in campo penale.....	642
12.3 • I correttivi introdotti dalla L. 4/2018.....	646

CAPITOLO 13 | Delitti contro la persona (articoli da 575 a 623-ter c.p.)

13.1 • Nozioni generali.....	649
13.2 • Le principali figure delittuose contro la vita e l'incolumità individuale.....	650
13.3 • Delitti contro la maternità.....	663
13.4 • Delitti contro l'onore.....	664

13.4.1 • <i>Disciplina codicistica</i>	664
13.4.2 • <i>Cause speciali di non punibilità</i>	667
13.5 • Delitti contro la libertà individuale.....	669
13.6 • Delitti contro la libertà sessuale.....	670
13.7 • Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.....	671
13.8 • Le principali fattispecie delittuose contro la libertà individuale.....	672

CAPITOLO 14 | Delitti contro il patrimonio (articoli da 624 a 649-bis c.p.)

14.1 • Nozioni generali.....	699
14.2 • Le principali fattispecie delittuose contro il patrimonio.....	701

CAPITOLO 15 | Le contravvenzioni (articoli da 650 a 734-bis c.p.)

15.1 • Nozioni generali.....	733
15.2 • La fattispecie dell'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.).....	734
15.3 • Le contravvenzioni abrogate dalla L. 205/1999.....	735
15.4 • Le contravvenzioni depenalizzate dal D.Lgs. 507/1999 e dal D.Lgs. 8/2016.....	736
Appendice la prova scritta.....	741

ABBREVIAZIONI

Ad. Plen.	Adunanza Plenaria	D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
all.	allegato/i/e	etc.	eccetera
App.	Corte di Appello	G.A.	giudice amministrativo
art. /artt.	articolo/articoli	G.O.	giudice ordinario
cap.	capitolo	L.	legge
Cass.	Cassazione	L. cost.	legge costituzionale
Cass. civ.	Cassazione civile	L. fall.	legge fallimentare
Cass. pen.	Cassazione penale	n.	numero
c.c.	codice civile	ord.	ordinanza
cd./cc.dd.	cosiddetto/cosiddetti	P.A.	pubblica amministrazione
C.d.S.	Consiglio di Stato	par.	paragrafo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Pret.	Pretura
cit.	citato/a	p.u.	pubblico ufficiale
co.	comma/commi	R.D.	Regio decreto
conv.	convertito/a/i/e	sent.	sentenza
Corte cost.	Corte costituzionale	sez.	sezione
Corte EDU	Corte Europea dei diritti dell'Uomo	sez. un.	sezioni unite
Cost.	Costituzione	ss.	seguenti
c.p.	codice penale	Trib.	Tribunale
c.p.c.	codice di procedura civile	T.U.	Testo unico
c.p.m.g.	codice penale militare di guerra	T.u.l.p.s.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
c.p.m.p.	codice penale militare di pace	v.	vedi
c.p.p.	codice di procedura penale		
disp. att.	disposizioni di attuazione		
disp. prel.	disposizioni preliminari		
D.L.	decreto legge		
D.Lgs.	decreto legislativo		
D.Lgt.	decreto luogotenenziale		
D.M.	decreto ministeriale		

INTRODUZIONE |

Introduzione

IN SINTESI

*Il diritto penale è quel ramo del diritto pubblico che **prevede fatti costituenti reato e ne disciplina le conseguenze giuridiche**, attraverso la minaccia di una sanzione penale, a carattere prevalentemente afflittivo, al fine di tutelare beni giuridici fondamentali meritevoli di tutela, ricollegabili, direttamente o indirettamente, alla Costituzione.*

*Costituiscono **principi fondanti** il moderno diritto penale il principio di **materialità** (comportamento umano esteriormente percepibile), di **offensività** (lesione o messa in pericolo del bene protetto), di **soggettività** o **colpevolezza** (concreta rimproverabilità soggettiva all'agente), di **sussidiarietà** (sanzione penale come extrema ratio), di **frammentarietà** (intervento legislativo puntiforme), di **autonomia** (del diritto penale rispetto agli altri rami dell'ordinamento).*

■ 1.1 • Origine ed evoluzione del diritto penale moderno

■ 1.1.1 • Il pensiero illuministico.

Tradizionalmente, l'origine del diritto penale moderno viene fatta coincidere con la nascita del pensiero **illuministico** e, con specifico riguardo alla situazione italiana, con la pubblicazione del libro "Dei delitti e delle pene" (1764) di Cesare Beccaria (1738-1794), principale esponente dell'Illuminismo penale italiano.

In realtà, le premesse culturali del pensiero illuministico trovano la loro origine, almeno un secolo prima, nel pensiero del **giusnaturalismo laico** di T. Hobbes (1588-1679), U. Grozio (1583-1645), S. Pufendorf (1637-1694), C. Thomasius (1655-1728) e G. Locke (1632-1704).

Anteriormente alla prima metà del Diciottesimo secolo, il diritto penale era caratterizzato:

- da una notevole **incertezza** sotto il profilo della previsione normativa e, dunque, della conoscenza del *reato* e della *pena*. Ciò in quanto, da un lato, data l'assenza di una codificazione unitaria, trovavano applicazione testi normativi eterogenei, dall'altro, in assenza del principio della separazione dei poteri, il potere esecutivo prevaleva su quello giudiziario nell'applicazione del diritto penale;
- da un **sistema sanzionatorio** che, prestandosi ad applicazioni arbitrarie ed eccessivamente crudeli, era ben lontano dalle funzioni che in seguito furono riconosciute alla pena.

In contrapposizione a tale situazione, il pensiero illuminista privilegia un'ottica *garantistica* e di *razionalizzazione* del diritto penale:

- con riguardo alla **concezione del reato** (→ P. II, Cap. I, par. 1.1), si evidenzia l'importanza fondamentale della certezza del diritto e, dunque, del *principio di legalità* secondo cui si può essere puniti solo se il fatto commesso è previsto come reato dalla legge;

- con riguardo alla **concezione delle pene** (→ P. IV, Cap. I), da un lato, ci si avvicina alle moderne funzioni di *prevenzione speciale* (prevenire la reiterazione del reato da parte del reo) e *generale* (prevenire che altri consociati commettano reati), dall'altro lato, si mira alla loro umanizzazione, ritenendo necessario sostituire i precedenti eccessi di crudeltà e di spettacolarità con la *tempestività* della *reazione sanzionatoria* da parte dell'ordinamento, considerata più utile ai fini della prevenzione di ulteriori reati.

1.1.2 • La cd. Scuola classica

In Italia si inizia a parlare di **Scienza moderna del diritto penale** con la nascita della cd. *Scuola classica*, una linea di pensiero che trova la sua massima espressione nell'opera di Francesco Carrara (1805-1888) e che, in seguito, fu definita *Scuola giuridica*. Premesso che il pensiero classico rappresenta una continuazione del pensiero illuministico, occorre evidenziarne i seguenti punti cardine:

- si configura una **concezione del reato** come *ente giuridico* e dunque consistente in una condotta umana conseguente non ad influenze dell'ambiente circostante, bensì al *libero arbitrio* di ciascun individuo che, come tale, sarebbe capace di un'*autodeterminazione responsabile*. Ci si avvicina, insomma, al moderno concetto di colpevolezza del soggetto agente;
- sotto il profilo **strutturale** si distingue pertanto, per la prima volta, tra elemento *oggettivo* ed elemento *soggettivo* del reato;
- si riconosce alla **pena** una funzione *retributiva*, con conseguente commisurazione dell'entità della stessa alla colpa morale dell'autore.

1.1.3 • La cd. Scuola positiva

In contrapposizione alla *Scuola classica*, si pone la cd. *Scuola positiva* che ha, come maggiori esponenti, C. Lombroso (1835-1909), E. Ferri (1856-1929) e R. Garofalo (1851-1934) e che si sviluppa nell'ultimo trentennio del Diciannovesimo secolo.

Tale linea di pensiero perviene ai seguenti **principi**:

- si nega al **reato** la natura di "ente" e la sua derivazione dal "libero arbitrio" dell'individuo, ritenendolo invece conseguenza dell'influenza che *fattori fisici, antropologici e sociali* esercitano sull'uomo. Pertanto, quest'ultimo *non sarebbe libero di determinarsi* al delitto e non troverebbe spazio il principio di colpevolezza che verrebbe ad essere sostituito dal concetto di *responsabilità sociale*;
- sotto il profilo **strutturale**, si nega spazio all'elemento soggettivo del reato;
- la **pena** non assolverebbe alla funzione retributiva (non sussistendo una colpa morale cui commisurarla) bensì a quella di *difesa sociale* (funzione di *prevenzione speciale*) in relazione alla pericolosità sociale del reo e, come tale, potrebbe avere una durata anche *indeterminata*.

1.1.4 • Il tecnicismo giuridico

Il superamento di tale dibattito dottrinale si ebbe con l'affermazione di un nuovo indirizzo, denominato *Tecnicismo giuridico*, il cui principale esponente fu Arturo Rocco (1876-1942).

Tale autore, di fronte al contrasto tra i suindicati orientamenti, mirò a riconferire alla scienza penalistica quel carattere *giuridico* che, nel tempo, era andato affievolendosi. Più precisamente, secondo tale orientamento, la moderna scienza penale dovrebbe occuparsi *esclusivamente* dell'elaborazione *tecnico-giuridica* del diritto penale, *esulando* da tale studio tutti gli *aspetti extragiuridici* quali quello sociale, politico, morale, psicologico etc., di cui dovrebbero occuparsi invece l'antropologia e la sociologia criminale.

1.1.5 • Orientamenti attuali

Dopo la prima metà del Ventesimo secolo, la dottrina penalistica, senza negare il tecnicismo giuridico, opera una revisione del diritto penale nell'ottica della nostra Costituzione. Si elabora una **teoria generale del reato orientata in senso costituzionale** e si riconducono alla Costituzione tutti i beni penalmente tutelati (→ P. II, Cap. I, par. 1.3).

1.2 • Funzione e principi del diritto penale

1.2.1 • Nozione

Il **diritto penale** è quel ramo del diritto pubblico che *prevede fatti costituenti reato*, proibendone la commissione mediante la minaccia di una sanzione penale e disciplinandone le conseguenze.

Nel concetto di **sanzione penale** rientrano le *pene* e le *misure di sicurezza* (→ P. IV, Capp. I e II).

È **diritto pubblico** in quanto la rilevanza penale che il legislatore attribuisce alle condotte previste nelle fattispecie incriminatrici prescinde dalla natura pubblica (es. amministrazione della giustizia) o privata (es. patrimonio del singolo individuo) del bene tutelato: l'*interesse a sanzionare* i reati è sempre pubblico.

È **diritto statale** in quanto solo lo Stato, a differenza degli altri enti pubblici, è legittimato a legiferare in materia penale.

1.2.2 • Funzione

Secondo l'opinione in dottrina dominante (Rocco), la funzione del diritto penale sarebbe quella di assicurare l'*esistenza della società* e la *pacifica convivenza* tra consociati. Secondo altra dottrina (Romano, Antolisei), accanto a questo primo compito, il diritto penale avrebbe anche la funzione di promuovere lo *sviluppo e il miglioramento della società*.

In ogni caso, per il raggiungimento del proprio fine, il diritto penale si avvale di una sanzione (penale) che è più afflittiva rispetto alle sanzioni previste negli altri rami dell'ordinamento. Ciò in quanto esso mira a tutelare i beni giuridici di maggiore importanza.

Analizziamo il *criterio* che consente l'individuazione di tali beni e dunque l'attività di legiferazione in materia penale.

1.2.3 • Teoria costituzionalmente orientata

Secondo la teoria più moderna (Bricola), a fondamento della selezione dei beni meritevoli di tutela penale, va posta la **Costituzione**.

In tale ottica, il bene giuridico oggetto del diritto penale deve necessariamente essere dotato di rilevanza costituzionale.

Di fronte alle critiche di una parte della dottrina (Mantovani) che ritiene tale criterio *insufficiente* in quanto inidoneo a soddisfare le nuove esigenze di tutela derivanti dall'inevitabile *evoluzione della realtà sociale* e a ricomprendere beni non ancora esistenti al momento dell'emanazione della Costituzione, si osserva (Fiandaca-Musco) che il rilievo costituzionale riconosciuto a tali beni potrebbe essere non solo esplicito (es. la libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.), ma anche soltanto implicito (es. la fede pubblica, la cui tutela è funzionale alla protezione del patrimonio, dell'economia e dell'amministrazione della giustizia, a loro volta beni con rilievo costituzionale esplicito).

1.2.4 • Principi

La dottrina ha individuato una serie di **principi** del diritto penale moderno, quali il principio di materialità, di offensività, di soggettività (o colpevolezza), di sussidiarietà, di frammentarietà, di autonomia.

Principio di materialità

Secondo tale principio, espresso nel brocardo latino *cogitationis poena nemo patitur*, non può parlarsi di reato se la volontà criminosa non si *esteriorizza* in un *comportamento materiale* suscettibile di percezione sensoria (*nullum crimen sine actione*). Dal principio di materialità, che secondo alcuni troverebbe riconoscimento normativo nell'**art. 25, co. 2, Cost.** (laddove si parla di "fatto commesso"), deriva dunque che il mero *atteggiamento interiore* dell'individuo, sia pur dichiarato, non può integrare reato.

Principio di offensività e concezione realistica del reato

Per tale principio, il comportamento materiale che il soggetto agente pone in essere deve essere tale da arrecare *effettivamente un'offesa*, sotto forma di lesione o di messa in pericolo, al bene tutelato (*nullum crimen sine iniuria*). I classici esempi di condotta inoffensiva che si fanno in dottrina sono quelli del furto del chiodo arrugginito o di un acino d'uva.

ESEMPIO

A Tizio viene imputato il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9-10-1990, n. 309, in quanto si accerta che è dedito alla coltivazione di diverse piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti. In sede processuale però la relazione peritale attesta che, in realtà, la sostanza stupefacente ricavabile da tali piante (nella specie, una preparazione della canapa indiana), pur essendo ricompresa nelle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14 del citato D.P.R. n. 309/1990, è priva di qualsiasi efficacia farmacologica e, quindi, inidonea a produrre effetto drogante a causa della per-

centuale insufficiente di principio attivo in essa contenuto. Tizio viene assolto per l'inidoneità dell'azione a cagionare l'evento dannoso o pericoloso (caso tratto da Trib. Milano, sent. del 10-4-2001).

Il **fondamento normativo** del principio di offensività è rinvenuto negli **artt. 27, co. 1 e 3, Cost.** (principio di colpevolezza) e **49, co. 2, c.p.** (reato impossibile).

In particolare, s'invoca l'art. 27 Cost., e, dunque, il principio di colpevolezza, perché nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia, in concreto, offensiva del bene tutelato, la inflizione di una pena *non sarebbe compresa* dal soggetto attivo e svolgerebbe una funzione tutt'altro che rieducativa, aumentando l'astio del medesimo verso le istituzioni.

Alcuni autori (Gallo, Neppi Modona) rinvencono il fondamento normativo del principio di offensività anche nell'art. 49, co. 2, c.p., in quanto tale norma esclude la punibilità della condotta "quando per la *inidoneità* dell'azione o per la *inesistenza* dell'oggetto di essa, è *impossibile* l'evento dannoso o pericoloso" (→ P. III, Cap. II).

Da tale norma, essi desumono che una determinata condotta, pur corrispondendo al *fatto tipico*, può, *in concreto*, non essere idonea a ledere o mettere in pericolo il bene protetto (c.d. **concezione realistica del reato**).

L'esistenza di tale principio non è condivisa unanimemente in dottrina. Secondo alcuni autori (Fiandaca-Musco), quando la condotta non è, in concreto, offensiva del bene giuridico tutelato, *non occorrerebbe* richiamare le suindicate norme e dunque il principio di offensività perché, in realtà, ciò che verrebbe a *mancare*, a monte, sarebbe la *tipicità* del reato. In casi come il furto del chiodo arrugginito o di un acino d'uva, si osserva che il fatto è così manifestamente privo dell'idoneità offensiva da *non poter* seriamente essere considerato *conforme* alla *fattispecie tipica*: il fatto concreto è solo apparentemente riconducibile alla fattispecie astratta, vi è cioè *tipicità apparente*. Richiedere l'elemento dell'offensività significherebbe dunque introdurre un elemento estraneo alla fattispecie, ulteriore rispetto ad essa, *frustrando* in tal modo il principio di *legalità*.



GIURISPRUDENZA |

Diverse sono le applicazioni di questo principio, soprattutto negli ultimi anni. Al riguardo la Corte costituzionale (sent. 24-7-1995, n. 360, da ultimo confermata dalla sent. 7-7-2005, n. 265) ha ulteriormente specificato che il principio di offensività opera su due piani:

- sul piano della **previsione normativa**, quale precetto rivolto al legislatore di attribuire rilevanza penale a condotte che esprimano, già a livello astratto, un contenuto lesivo (offensività c.d. in astratto);
- sul piano dell'**applicazione giurisprudenziale** quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice il quale deve accertare che tale condotta, oltre ad essere corrispondente alla fattispecie incriminatrice, arrechi effettivamente un'offesa al bene tutelato (offensività c.d. in concreto).

In altre parole, l'offensività c.d. in astratto ricorre quando la norma penale è sufficientemente determinata nella descrizione della condotta incriminata ed è effettivamente diretta a tutelare un interesse penalmente rilevante. Ponendosi pertanto quale criterio di valutazione della legittimità costituzionale della fatti-



specie incriminatrice, l'offensività c.d. in astratto sarebbe oggetto del sindacato della Corte costituzionale.

L'offensività c.d. in concreto – e cioè l'idoneità della condotta ad offendere concretamente il bene tutelato – dovrebbe invece essere accertata dal giudice al momento dell'applicazione della norma penale.

Giova infine osservare che, in virtù del principio di offensività, si discute circa la legittimità costituzionale dei reati di pericolo presunto, dei reati cosiddetti di sospetto (art. 707 c.p.) e dei reati cosiddetti senza vittima (es. quelli che offendono la pietà dei defunti o il sentimento religioso).

■ ■ □ Principio di soggettività (o colpevolezza)

Tale principio rappresenta anche uno degli elementi costitutivi del reato (→ P. II, Cap. I) e si desume dall'**art. 27, co. 1 e 3, Cost.** In base al principio di colpevolezza, il reato sussiste quando la condotta criminosa è riconducibile all'autore non solo sotto il **profilo causale** (*elemento oggettivo* del reato) ma anche dal punto di vista soggettivo, **psicologico** (*elemento soggettivo* del reato). Solo in tal caso all'autore della condotta criminosa può essere mosso un rimprovero da parte dell'ordinamento, con conseguente applicazione della sanzione penale (*nullum crimen sine culpa*).

In particolare, s'invoca il terzo comma dell'art. 27 Cost. (funzione rieducativa della pena) perché, nel caso in cui la condotta, pur conforme al fatto tipico, non sia psicologicamente riconducibile all'autore, questi *non* sarebbe in grado di *comprendere* la ragione per la quale subisce la sanzione penale, dunque la pena non riuscirebbe a svolgere quella funzione *rieducativa* che le è assegnata dalla Costituzione.

■ ■ □ Principio di sussidiarietà

Secondo tale principio, il diritto penale può trovare applicazione solo quando, da un lato, gli altri strumenti di tutela giuridica (sanzioni civili, amministrative etc.) risultino *inadeguati* a tutelare il bene preso in considerazione; dall'altro, la sanzione penale, in sé e per sé considerata, risulti *idonea* a tale tutela. In caso di inidoneità a tale scopo, infatti, la limitazione dei diritti del condannato risulterebbe *inutile* e, come tale, *inammissibile* nel nostro ordinamento. In tal senso si parla di diritto penale e, più specificamente, di sanzione penale come *extrema ratio*.

■ ■ □ Principio di frammentarietà

Si parla di frammentarietà in quanto il legislatore penale, una volta selezionati, a monte, i beni giuridici da tutelare, assicura la protezione penale dei medesimi non contro qualunque forma di aggressione bensì solo con riguardo a **determinate forme**. Più precisamente la sanzione penale può operare solo con riguardo a quelle forme di aggressione che *non* risultino *tollerabili*. Viene da sé che maggiore è l'importanza del bene tutelato e più numerose saranno le forme di aggressione al medesimo cui il legislatore attribuirà rilevanza penale. Viceversa, nel caso in cui il bene tutelato abbia minore importanza.



DOTTRINA |

Nell'ambito delle condotte aggressive del patrimonio altrui, il legislatore attribuisce rilevanza penale non al mero inadempimento contrattuale (che rileva sul solo piano civilistico), ma a condotte che considera più aggressive, come quelle descritte nei reati di furto (sottrazione materiale della cosa altrui), truffa (artifici o raggiri che inducono in errore e dunque ad un atto di disposizione patrimoniale dannoso) etc. (Fiandaca-Musco).

☒ ☐ Principio di autonomia

Per tale principio il diritto penale è **autonomo** dagli **altri rami del diritto** (civile, amministrativo etc.) e le sanzioni penali non presuppongono dunque, per il medesimo fatto, l'operatività, a monte, di altri tipi di sanzione (es. amministrativa).

Tale principio si è affermato in contrapposizione a quell'orientamento dottrinale (Binding, Grispigni), attualmente rimasto isolato, secondo cui ogni condotta penalmente rilevante sarebbe, al contempo, *già vietata dagli altri rami del diritto* e dunque, aggiungendosi la sanzione penale alle sanzioni previste dagli altri settori del diritto, il diritto penale avrebbe un carattere *ulteriormente sanzionatorio*.

☒ 1.3 • Il codice Zanardelli, il codice Rocco e la Costituzione Repubblicana

☒ ☐ 1.3.1 • Il codice Zanardelli

Entrato in vigore il 1° gennaio del 1890, è stato il primo codice penale unitario.

Viene considerato un codice all'epoca *progressivo* in quanto aboliva la pena capitale, prevedeva limiti edittali di pena meno rigorosi rispetto alla precedente legislazione, differenziava, ai fini del trattamento sanzionatorio, la responsabilità dei compartecipi nel concorso di persone nel reato, condizionava la punibilità del delitto tentato all'inizio di esecuzione della condotta criminosa, introduceva, per la prima volta, l'istituto della estradizione nonché quello della liberazione condizionale del condannato etc.

Nella parte generale tale codice attuava dunque i principi garantistici della *Scuola classica*. Tali principi garantistici erano però in parte *elusi* dall'eccessivo rigore sanzionatorio che connotava alcuni reati di parte speciale (*in primis*, quelli contro la sicurezza dello Stato) nonché dalla legislazione di pubblica sicurezza e dalle misure di polizia.

☒ ☐ 1.3.2 • Il codice Rocco

Il R.D. 19-10-1930, n. 1398 è entrato in vigore il 1° luglio del 1931 ed è tutt'ora in vigore, sia pure con una serie di modifiche apportate nel corso degli anni; segue le impostazioni del *tecnicismo-giuridico* di cui Arturo Rocco era esponente.

Inevitabili le *influenze dell'ideologia fascista*, all'epoca dominante, soprattutto in alcuni settori della parte speciale (delitti contro la personalità dello Stato, reati di opinione etc.) e nel generale inasprimento delle pene.



Sotto il profilo sanzionatorio, si inseriscono, per la prima volta, le *misure di sicurezza* (→ P. IV, Cap. III), applicabili congiuntamente o in sostituzione delle pene (sistema del c.d. doppio binario).

Vengono tenuti fermi i principi garantistici di *legalità* e di *responsabilità morale* che trovano in seguito riconoscimento anche a livello costituzionale.

Nell'ottica del principio di legalità e dunque della certezza del diritto, il legislatore mira a *ridurre fortemente la discrezionalità* del giudicante: ad esempio, rispetto al codice Zanardelli viene meno la distinzione tra le condotte dei concorrenti nel reato, si dà ampio spazio all'istituto della responsabilità oggettiva (art. 42, co. 3, c.p.), nonché a diverse ipotesi di presunzione legale (es. la imputabilità del reo anche in caso di ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore *ex* art. 92 c.p.).

1.3.3 • La Costituzione Repubblicana

Con l'entrata in vigore della Carta costituzionale (1° gennaio 1948), trovano **riconoscimento costituzionale** i principi di **legalità** (art. 25) e di **colpevolezza** (art. 27, co. 1 e 3) e si individuano una serie di beni giuridici che, in dottrina, si ritengono coincidenti con quelli tutelati dal diritto penale.

Da ciò conseguono *problemi di compatibilità* tra una serie di istituti previsti e disciplinati nel codice Rocco e tali principi costituzionali.

Ciò vale non solo con riguardo al principio di legalità - si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di plagio (art. 603 c.p.) per violazione del principio di legalità (in tal caso specificantesi nel sottoprincipio di tassatività) - ma anche e soprattutto per tutti quegli istituti che, in quanto espressione di *responsabilità oggettiva*, nell'ottica del codice che li ha introdotti dovrebbero operare a prescindere dall'accertamento dell'elemento psicologico del reo e, dunque, in violazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.: solo per citarne alcuni, può farsi riferimento all'istituto delle condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.), al reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), al mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti (art. 117).

Nella maggior parte dei casi in cui sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per incompatibilità tra tali norme e l'art. 27 Cost., la Corte costituzionale, piuttosto che sancirne l'illegittimità costituzionale, ha preferito, con sentenze interpretative di rigetto, *reinterpretare* queste norme, fornendone una **lettura costituzionalmente orientata** e dunque riducendo la loro applicazione entro i limiti del principio di *colpevolezza*. A titolo esemplificativo, può considerarsi l'art. 116 c.p.: la Corte costituzionale, al fine di rendere tale norma compatibile col principio di colpevolezza, ha chiarito che si risponde del reato diverso da quello voluto soltanto nel caso in cui il reato diverso rappresenti uno *sviluppo logicamente prevedibile* della condotta inizialmente diretta a realizzare il reato voluto (→ P. III, Cap. III, par. 3.11).

Per **esami universitari, concorsi pubblici e abilitazioni professionali**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana **minimanuali** presentano gli aspetti salienti della **disciplina** senza tralasciare i più significativi orientamenti della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

La trattazione schematica e l'ampio ricorso a rubriche e apparati didattici consentono una lettura rapida e al contempo facilitano il **ripasso** e la **verifica** degli apprendimenti.

Indice

► **Parte Prima | La legge penale** • 1 La funzione di garanzia della legge penale • 2 L'interpretazione della legge penale • 3 L'efficacia della legge penale (limiti temporali, spaziali e personali). ► **Parte Seconda | Il reato** • 1 Nozione e struttura • 2 Tipicità (condotta, evento e nesso causale) • 3 Antigiusuridicità e cause di giustificazione • 4 Colpevolezza e cause di esclusione (colpevolezza, imputabilità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva e cause di esclusione) ► **Parte Terza | Le forme di manifestazione del reato** • 1 Le circostanze • 2 Il tentativo • 3 Il concorso di persone • 4 Il concorso di reati • 5 Il concorso apparente di norme ► **Parte Quarta | Le conseguenze giuridiche del reato** • 1 La pena • 2 La punibilità • 3 Le misure di sicurezza • 4 Le misure di prevenzione • 5 Le conseguenze civili ► **Parte Quinta | Parte speciale** • 1 Delitti contro la personalità dello Stato • 2 Delitti contro la P.A. • 3 Delitti contro l'amministrazione della giustizia • 4 Delitti contro il sentimento religioso • 5 Delitti contro l'ordine pubblico • 6 Delitti contro l'incolumità pubblica • 7 Delitti contro l'ambiente • 8 Delitti contro la fede pubblica • 9 Delitti contro l'economia • 10 Delitti contro la moralità e il buon costume • 11 Delitti contro gli animali • 12 Delitti contro la famiglia • 13 Delitti contro la persona • 14 Delitti contro il patrimonio • 15 Le contravvenzioni



Nelle estensioni online è possibile consultare delle specifiche **infografiche**. Ulteriori **materiali didattici** e **approfondimenti** sono disponibili nell'area riservata.

Aggiornamenti

Volume aggiornato alla L. 21-5-2019, n. 43 (riformulazione dell'art. 416-ter del codice penale in materia di **scambio elettorale politico-mafioso**), alla L. 26-4-2019, n. 36 in materia di **legittima difesa**, alla L. 9-1-2019, n. 3 (cosiddetta **legge anticorruzione 2019** o *legge spazzacorrotti*) e al D.L. 4-10-2018 n. 113, conv. in L. 1-12-2018, n. 132 (cosiddetto **decreto sicurezza**).

Seguici anche su



<https://www.facebook.com/infoConcorsi>



<https://twitter.com/infoconcorsi>



blog.edises.it



www.edises.it
info@edises.it

€ 24,00

